

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

Linea Auto

SER.CO.P.

Polizza CVT Chilometrica N. 67591724

Edizione Luglio 2005

Agenzia principale di MILANO CENTRALE
MILANO.CENTRALE S.R.L.

Piazza Luigi di Savoia 24
20124 Milano
Tel. 0267382169
Fax 0267382073 - 0270057957

Nota informativa al Contraente

Rami danni - Auto

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).

La presente nota non ha valore contrattuale ed è redatta in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

Informazioni relative alla Società

※ **Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice): Allianz S.p.A.**

※ **Sede legale:** Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

※ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni:** la Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398.

Informazioni relative al Contratto

Legislazione applicabile al Contratto

Trattandosi di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il Contratto) derivanti dal Contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Ai sensi dell'art. 2947 CC. il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

Reclami in merito al Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

※ **Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz.** Corso Italia 23 - 20122 Milano (Italia)

※ **Numero verde:** 800-686868 **Fax:** 02 7216 9145 **E-mail:** info@allianz.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

※ **ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Oggetto del Contratto

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile verso Terzi per i quali è obbligatoria l'Assicurazione (Codice delle Assicurazioni) e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza (documento che prova il contratto di assicurazione), le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. Sono esclusi, in ogni caso, i danni eventualmente subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art.129 del Codice delle Assicurazioni.

Durata del contratto

Ad eccezione delle ipotesi in cui sia inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto, senza necessità dell'invio della disdetta, si risolve alla sua naturale scadenza.

L'assicurazione sarà comunque operante sino alla decorrenza di una eventuale nuova polizza e in ogni caso fino al massimo di 15 giorni dopo la scadenza (periodo di mora), salvo che una delle due parti abbia comunicato all'altra, prima della scadenza, la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo. La volontà di interrompere il rapporto assicurativo conserva la sua efficacia indipendentemente da eventuali sostituzioni che dovessero intercorrere prima della scadenza.

Il periodo di mora non si applica ai contratti aventi durata inferiore all'anno.

Nel caso di contratti ove sia inserita la clausola di tacito rinnovo, il contratto giunto a scadenza, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima, si rinnova automaticamente di anno in anno. In questo caso l'invio della disdetta, da parte sia del Contraente sia della Società, determina la non applicazione del periodo di mora di cui al secondo comma dell'art.1901 del Codice civile.

Diritto di rivalsa e Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi nei seguenti casi:

- ※ se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
 - ※ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
 - ※ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
 - ※ per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
 - ※ per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - ※ per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
 - ※ per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
-
-

- ❖ nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- ❖ nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ❖ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Il diritto di rivalsa della Società può essere contrattualmente escluso mediante pagamento da parte del Contraente di un sovrappremio sulla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi nei seguenti casi:

- ❖ se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- ❖ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ❖ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati su veicoli diversi dai ciclomotori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il contratto sia stipulato con formule tariffarie che prevedano limitazioni di copertura nel caso di guida da parte di persone diverse da quelle identificate in polizza (Guida Esclusiva e Guida Esperta), o nel caso di guida del veicolo in periodi non concordati, (formula Guida su Misura) la Società eserciterà, inoltre, diritto di rivalsa, con i limiti previsti dalle Condizioni di polizza, per le somme eventualmente pagate a terzi a seguito di sinistro nelle seguenti ipotesi:

- ❖ qualora il sinistro avvenga in un periodo non previsto dalla formula Guida su Misura;
- ❖ nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato per la formula Guida Esclusiva;
- ❖ nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati per la formula Guida Esperta.

In questi casi la Società non eserciterà la rivalsa solo se:

- ❖ l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità;
- ❖ il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- ❖ l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- ❖ il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Rimborso degli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento

Nel caso di assicurazione stipulata con una forma tariffaria che prevede l'evoluzione del premio in base al numero dei sinistri provocati (Bonus/Malus, No Claim Discount), il Contraente ha la facoltà di evitare l'evoluzione della classe di merito in MALUS, rimborsando gli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento, e ciò indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Alienazione del veicolo e conservazione della classe di merito

In caso di furto, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente ha il diritto di assicurare un nuovo veicolo usufruendo della stessa classe di merito maturata per il veicolo precedente. Tale diritto può essere fatto valere se il proprietario del nuovo veicolo è lo stesso del veicolo precedente oppure è uno dei soggetti anagraficamente conviventi con lo stesso in base allo stato di famiglia (coniuge, convivente more uxorio, genitore, figlio). Il Contraente è tenuto a fornire idonea documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Attestazione dello stato di rischio

La Società è tenuta ad inviare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso il medesimo assicuratore.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste nelle condizioni di polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società, contattando immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 686868. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni e la necessaria assistenza per gli eventuali successivi adempimenti.

A tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dall'evento, o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- ❖ il luogo, la data, l'ora dell'evento;
- ❖ le modalità dell'evento e l'entità del danno;
- ❖ il nome e il domicilio degli eventuali testimoni;
- ❖ copia della eventuale denuncia all'Autorità competente (garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici);
- ❖ copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente (garanzia Sospensione della patente).

Fermo quanto sopra stabilito, in ordine alle modalità di presentazione della denuncia per la sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni la denuncia scritta deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso al quale, nel più breve tempo possibile, devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Inoltre, al fine di alimentare la banca dati ISVAP (art.135 C.d.A.), la denuncia deve contenere i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni, Autorità intervenute).

Procedura di risarcimento diretto (artt. 149, 150 del Codice delle Assicurazioni; D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254)

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica, nei casi previsti dalla legge, la nuova procedura di risarcimento diretto in base alla quale la Società risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- ❖ in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06);
- ❖ se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- ❖ se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- ❖ danni ai veicoli;
- ❖ lesioni di lieve entità alla persona dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- ❖ danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

In presenza delle condizioni sopra descritte l'Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a

Segue Nota Informativa al Contraente Rami danni - Auto

mezzo telefax al numero indicato dall'operatore. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

La richiesta di risarcimento deve contenere:

- ※ i nomi degli assicurati;
- ※ le targhe dei due veicoli coinvolti;
- ※ la denominazione delle due Compagnie;
- ※ la descrizione del fatto;
- ※ le generalità di eventuali testimoni;
- ※ l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- ※ la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di danno alla persona del conducente, oltre agli elementi sopraindicati, la richiesta deve contenere:

- ※ l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- ※ l'entità delle lesioni subite;
- ※ la dichiarazione relativa alla speranza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- ※ l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- ※ l'eventuale consulenza medico legale di parte.

Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il "Modulo Blu", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale.

La Società provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti della Società.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo di legge. Per eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (art. 141 del Codice delle Assicurazioni).

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, analoga richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile mediante raccomandata con avviso di ricevimento aggiungendo, in caso di decesso, i seguenti documenti:


- ※ Stato di famiglia della vittima;
 - ※ Dichiarazione da parte degli eredi relativa alla speranza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali
- L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti nei vari casi dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.
- L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

Raccomandazioni per la sicurezza della circolazione

Si richiama l'attenzione del Contraente sull'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza a bordo di autoveicoli e dell'uso del casco allacciato a bordo di motocicli e ciclomotori, sia per il conducente che per i passeggeri.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sulla polizza e di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Allianz S.p.A.



Condizioni di Assicurazione

Sommario

1 Definizioni

2 Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie

3 Garanzie assicurate:

Garanzie C.V.T.


- Garanzia Incendio e Furto
- Garanzia Complementare Incendio e Furto
- Garanzia Kasko
- Garanzia Cristalli
- Garanzia Eventi Naturali
- Garanzia Eventi Speciali

Garanzia Infortuni del Guidatore

4 Liquidazione del danno

- Garanzia CVT
 - Garanzia Infortuni
-

Estensione territoriale
Infortuni Tabella INAIL



Condizioni di Assicurazione

1

Definizioni

Accessorio - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- ※ **Accessorio di serie**, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- ※ **Optional**, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- ※ **Accessorio (non di serie)**, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Apparecchi audio-fono-visivi - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni se non stabilmente fissati e/o telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

Conducente - Colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione.

Contraente - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

CVT - Corpi Veicoli Terrestri (ex Auto Rischi Diversi)

Degrado - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Franchigia - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Indennizzo - Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio - Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

Invalidità permanente - Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Polizza - L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

Regolazione premio - Differenza tra il premio anticipato all'atto della stipulazione del contratto e quello effettivamente dovuto dal Contraente alla Società calcolato alla fine del periodo assicurativo.

Risarcimento - Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rivalsa - Azione esercitata dalla Società nei confronti dell'Assicurato, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Scoperto - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società - Allianz S.p.A.

Tariffa - Insieme dei premi inerenti alle diverse tipologie di rischio.

Valore Assicurato a Primo Rischio Assoluto - Forma assicurativa che prevede, in caso di sinistro, un indennizzo dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore dei beni assicurati singolarmente o complessivamente, senza l'applicazione della regola proporzionale.

Valore commerciale - Valore del veicolo determinato sulla base del mercuriale indicato in polizza.

Veicolo ad uso privato - Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

2

Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni subiti dai veicoli assicurati e/o gli infortuni del conducente, verificatisi in occasione di missioni di servizio.

Sono assicurate le autovetture e fuoristrada, ad uso privato, non di proprietà del Contraente che siano utilizzati dai dipendenti dello stesso in missione di servizio per suo uso, ordine e conto, siano essi di proprietà o meno dei dipendenti medesimi.

Condizioni di Assicurazione

L'assicurazione è operante limitatamente alle garanzie richiamate nel frontespizio di polizza.

Art. 3 - Pagamento del premio

Premio alla firma

All'atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente versa all'agenzia a cui è assegnato il contratto il premio ottenuto moltiplicando il numero di chilometri a preventivo per il premio base per chilometro.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, è sempre dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

L'eventuale modifica del frazionamento del premio e della scadenza contrattuale è ammessa solo in occasione della scadenza annuale.

Il premio versato all'atto della sottoscrizione del contratto e, in caso di frazionamento del premio quello versato alle rate successive, si considera minimo acquisito.

Rate successive

Alle previste scadenze il Contraente versa le rate di premio successive, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Art. 4 - Regolazione premio

Entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa il premio viene regolato sulla base del totale dei chilometri percorsi nell'annualità medesima, fermo restando il premio minimo versato.

Nel caso in cui il premio, ottenuto moltiplicando il premio base per chilometro indicato in polizza, per il totale dei chilometri percorsi durante l'annualità assicurativa, risulti superiore a quello minimo acquisito, la Società comunica al Contraente l'ammontare della differenza di premio dovuta.

Il Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione provvede al versamento di tale differenza di premio.

Si precisa che per totale dei chilometri percorsi si intende la somma annua dei chilometri effettivamente percorsi da ogni singolo veicolo per il quale la garanzia è stata prestata e determinabili sulla base dei registri tenuti dal Contraente.

In tali registri il Contraente deve annotare il numero dei chilometri percorsi nell'annualità assicurativa, i veicoli e i dipendenti assicurati.

A tal fine devono essere registrati i seguenti elementi:

- ❖ generalità del dipendente autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio;
- ❖ estremi di identificazione certi, per il veicolo;
- ❖ data e luogo della trasferta con l'indicazione dei chilometri percorsi;
- ❖ orario di inizio della trasferta ed orario di termine della trasferta.

Qualora nel frontespizio di polizza siano indicati, un premio per missione oppure un premio per veicolo assicurato, in luogo dei riferimenti relativi a numero dei chilometri si dovranno considerare il numero di missioni o il numero dei veicoli assicurati ed il relativo premio base.

Art. 5 - Decorrenza della polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma la scadenza originaria contrattualmente stabilita.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza insoluta e ritorna operante dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi restando le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 c.c..

Art. 6 - Decorrenza della copertura assicurativa

Le singole coperture assicurative, relative al dipendente in missione, hanno effetto e termine dalla data e ora indicate per la missione nei registri del Contraente di cui all'Art. 3.

Il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società assicuratrice tale documentazione a semplice richiesta ed in qualsiasi momento.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli Stati indicati nell'appendice Estensione territoriale.

Condizioni di Assicurazione

Art. 8 - Durata del contratto

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Art. 9 - Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto è ammessa solo alla scadenza annuale.

Art. 10 - Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (art. 1897 e 1898).

Art. 11 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 12 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Le garanzie Kasko, Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, quando richiamate in polizza, si intendono operanti a condizione che avvenga la verbalizzazione del sinistro a mezzo delle autorità competenti e che la stessa sia messa a disposizione della Compagnia, in alternativa, la denuncia di sinistro dovrà essere presentata direttamente dal Contraente.

Art. 13 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, effettuato in valuta italiana, è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Art. 15 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3

Garanzie assicurate

Garanzia Incendio e Furto

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**A) Beni assicurati**

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- * veicolo;
 - * parti di ricambio;
 - * accessori di serie;
 - * accessori e optional stabilmente fissati, se ricompresi nel valore assicurato.
- Esclusivamente per autovetture e fuoristrada, l'assicurazione è operante anche in relazione a:
- * apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, anche se si tratti di accessori di serie.

Condizioni di Assicurazione

B) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- ※ incendio, sia totale che parziale;
 - ※ azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
 - ※ furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
 - ※ rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata.
- Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art. 3 - Denuncia del sinistro

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

Garanzia Complementare Incendio e Furto

Danni da incendio provocati da Eventi Socio-politici (valida solo per le autovetture)

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La Società pagherà l'indennizzo, deducendo dal valore a Primo Rischio Assoluto previsto lo scoperto indicato in polizza.

Danni indiretti (valida solo per le autovetture)

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale o furto totale.

La garanzia prevede il pagamento di 10 Euro per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per veicolo e per ogni annualità assicurativa.

La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autovettura.

E' in ogni caso escluso l'indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.

Spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto del veicolo, la Società rimborsa, con il limite massimo di 520 Euro per ogni veicolo e per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Condizioni di Assicurazione

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato, per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di 210 Euro per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

Atti vandalici a seguito di furto totale (valida solo per le autovetture)

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto per la garanzia furto.

Ripristino box

La società rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell'incendio dell'autovettura in rimessa.

Tale rimborso viene effettuato fino a concorrenza di 520 Euro per ogni sinistro.

Rinvio alla normativa Incendio e Furto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della Garanzia Incendio e Furto.

Garanzia Kasko

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- ※ urto;
- ※ collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
- ※ uscita di strada;
- ※ ribaltamento.

L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional ad eccezione comunque degli apparecchi audio-fono-visivi.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ※ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ※ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- ※ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ※ causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- ※ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ※ subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;

Condizioni di Assicurazione

- ※ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- ※ subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

Garanzia Cristalli

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- ※ rigature, segnature, scheggiature e simili;
- ※ danni causati da caduta di neve o grandine;
- ※ danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ※ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ※ danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- ※ danni determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

Garanzia Eventi Naturali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- ※ grandine, tempeste, uragani, alluvioni;
- ※ trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- ※ frane e smottamenti del terreno;
- ※ valanghe e slavine.

L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional ad eccezione comunque degli apparecchi audio-fono-visivi.

Art. 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

Garanzia Eventi Speciali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- ※ grandine, tempeste, uragani, alluvioni;
- ※ trombe d'aria;
- ※ frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché tali eventi non siano derivanti da fenomeni sismici;
- ※ tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ※ atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional ad eccezione comunque degli apparecchi audio-fono-visivi.

Art. 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

- ※ in caso di sinistro determinato da evento naturale, la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti;

Condizioni di Assicurazione

- ※ in caso di sinistro determinato da evento socio-politico, la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Garanzia Infortuni Guidatore

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Rischi assicurati

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'inabilità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- ※ gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- ※ gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- ※ gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché causati da coinvolgimento involontario;
- ※ le lesioni riportate in conseguenza della ispirazione di gas o vapori;
- ※ l'annegamento a seguito di incidente;
- ※ gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- ※ gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente a infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, la Società corrisponde all'Assicurato l'importo contrattualmente pattuito e indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

La Società effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo e per Assicurato.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

B) Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- ※ il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- ※ vengano osservate le disposizioni di legge, comprese quelle concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- ※ conseguenti a dolo dell'assicurato;
- ※ derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- ※ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ※ subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ※ sofferti per effetto di ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- ※ sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- ※ gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- ※ le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- ※ le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- ※ le rotture sottocutanee dei tendini;
- ※ le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Condizioni di Assicurazione

Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'Art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 4 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico. L'Assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta della Società, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, la Società deve esserne immediatamente informata.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici della Società, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'Assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 5 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

4

Liquidazione del danno

Garanzie CVT

Art. 1 - Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote", editoriale Domus, se trattasi di autovettura o fuoristrada ovvero desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti editore, se trattasi di altro veicolo con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional.

Qualora la Società intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità, si impegna a comunicarlo all'assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

Art. 2 - Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) 1 anno per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) tre anni per tutte le altre parti.

Art. 3 - Accessori ed optional

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare.

In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare 52 Euro con il limite massimo di indennizzo di 415 Euro complessive per veicolo per ogni annualità assicurativa.

In relazione alla sola garanzia Furto, l'assicurazione è prestata col limite massimo del 20% della somma assicurata a Primo Rischio Assoluto.

Condizioni di Assicurazione

Art. 4 - Valore assicurato a Primo Rischio Assoluto

Il limite dell'indennizzo, determinato secondo i criteri di cui agli artt. 1, 2 e 3, non potrà in ogni caso essere superiore alla somma assicurata a Primo Rischio Assoluto indicata in polizza.

Art. 5 - IVA (imposta sul valore aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

Art. 6 - Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- ※ far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- ※ sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Art. 7 - Ritrovamento del veicolo

Qualora a seguito di furto, il veicolo, venga successivamente ritrovato l'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.

Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo verrà detratto dall'indennizzo stesso. Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà alla Società. Nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore di recupero verrà ripartito fra le Parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna.

Infine l'Assicurato, in accordo con la Società, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di sinistro, la società corrisponde all'assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Limitatamente alle autovetture, in caso di furto, lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- ※ che la sottrazione dell'autovettura assicurata sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- ※ che l'Assicurato, a seconda delle ipotesi, provi l'avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell'autovettura.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se:

- ※ sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- ※ l'Assicurato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Limitatamente alla garanzia cristalli, il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo indicato in polizza, per annualità assicurativa.

Resta comunque fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Garanzia Infortuni del Gudatore

Art. 1 - Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Condizioni di Assicurazione

Art. 2 - Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

A) Criteri di valutazione dell'invalidità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Qualora l'invalidità permanente si dovesse verificare, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nell'appendice Infortuni Tabella INAIL.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è stabilito tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

B) Criteri di liquidazione

In caso di sinistro, l'indennità per Invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- ※ per la guida di autovetture ad uso privato l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% i.p.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
% liq.	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18
% i.p.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
% liq.	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63
% i.p.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre				
% liq.	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100					

- ※ Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:
 - ※ sul capitale assicurato fino a Euro 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - ※ sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della invalidità totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;

C) Precisazioni sull'indennizzo

Se l'Assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Condizioni di Assicurazione

Art. 3 - Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro.

Appendice - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante nei seguenti Stati:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✱ Andorra ✱ Austria ✱ Belgio ✱ Bielorussia ✱ Bosnia ✱ Bulgaria ✱ Cipro - <i>Limitatamente per le parti geografiche di Cipro che sono sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro</i> ✱ Croazia ✱ Danimarca ✱ Estonia ✱ Finlandia ✱ Francia ✱ Germania ✱ Grecia ✱ Irlanda ✱ Islanda ✱ Israele ✱ Italia ✱ Lettonia ✱ Lituania ✱ Lichtenstein ✱ Lussemburgo ✱ Macedonia ✱ Malta | <ul style="list-style-type: none"> ✱ Moldavia ✱ Norvegia ✱ Olanda ✱ Polonia ✱ Portogallo ✱ Principato di Monaco ✱ Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ✱ Repubblica Ceca ✱ Repubblica Islamica dell'Iran ✱ Repubblica Slovacca ✱ Romania ✱ Serbia Montenegro - <i>Limitatamente per le parti geografiche della Serbia e Montenegro che sono sotto il controllo del Governo della Repubblica Federale di Serbia e Montenegro</i> ✱ Slovenia ✱ Spagna ✱ Svezia ✱ Svizzera ✱ Tunisia ✱ Turchia ✱ Ucraina ✱ Ungheria |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✱ Città del Vaticano ✱ Repubblica di San Marino |

Appendice

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Descrizione	Percentuale	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Anchilosi della scapolo-omeroale	25%	20%
con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	20%	15%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	10%	8%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	35%	30%
Paralisi completa del nervo radiale	20%	17%
Paralisi completa del nervo ulnare		
Amputazione di un arto inferiore:		
- al disopra della metà della coscia	70%	
- al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
- al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragale	15%	
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale	12%	
- una vertebra dorsale	5%	
- 12° dorsale	10%	
- una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%	
Postumi di trauma distorsivo		
cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi²

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti³ sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- ✱ dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ✱ ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁴ strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

Data: _____

1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).

Il Contraente

Data: _____

67591724

Il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla legge.

Questo documento riporta, inoltre, gli estremi delle garanzie che vengono prestate in conformità alle Condizioni di Assicurazione che il Contraente dichiara di ben conoscere ed approvare. Il Contraente dichiara infine di non aver ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto e che lo stesso, composto da N. 25 pagine, non contiene cancellature e/o rettifiche.

Allianz S.p.A.




Il Contraente



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

Il contratto non contiene clausole soggette ad approvazione specifica

Il Contraente




Il presente contratto è emesso come rischio nuovo

E' stato redatto dall'Agenzia: 0010114 000 MILANO CENTRALE

Il 09/09/2009 in MILANO

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore _____ del _____

L'Agente / Esattore




Adeguatezza del contratto

Documento N. 67591724

Nel caso di contraente diverso da assicurato, ad esclusione del caso in cui gli assicurati non sostengono né in tutto, né in parte, né direttamente, né indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi, il contraente assume l'obbligo di consegnare agli assicurati l'intera documentazione precontrattuale e contrattuale a qualsiasi titolo prevista dal Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006. Il contraente terrà altresì manlevati l'intermediario e la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato, da parte del Contraente stesso, della documentazione di cui sopra.

Il Contraente
(o legale rappresentante)

Data _____



67591724

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Questionario Assicurativo Coperture Auto RCVT e CVT**Polizza N. 67591724****Dati anagrafici Cliente**

- ※ Cognome, Nome / Ragione Sociale SER.CO.P. _____
- ※ Via, Città, Provincia, CAP VIA DE AMICIS 6 _____
- ※ Codice fiscale / Partita IVA 05728560961 _____
- ※ Professione / Attività ASSOCIAZIONI DI ENTI PUBBLICI _____

I - La sua esigenza assicurativa deriva da un obbligo

- ※ di legge SI NO
- ※ contrattuale SI NO

II - Dati del veicolo

- ※ Tipologia di veicolo: _____
- ※ Data di immatricolazione: _____

III - Il veicolo è già assicurato? SI NO

- ※ Se 'SI' con quali garanzie?

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> RC | <input type="checkbox"/> Incendio e Furto | <input type="checkbox"/> Complementari | <input type="checkbox"/> Kasko |
| <input type="checkbox"/> Cristalli | <input type="checkbox"/> Rendita Vitalizia | <input type="checkbox"/> Eventi Speciali | <input type="checkbox"/> Even. Nat. |
| <input type="checkbox"/> Sosp. Patente | <input type="checkbox"/> Infortuni | <input type="checkbox"/> Tutela Giudiziaria | <input type="checkbox"/> Assistenza |

IV - E' consapevole del fatto che la copertura assicurativa prevede contrattualmente

- ※ esclusioni e/o limitazioni SI
- ※ scoperti e/o franchigie SI
- ※ possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore SI

V - E' interessato ad un massimale diverso dal minimo di Legge? SI NO

Confermo che la polizza testé sottoscritta è conforme alle mie esigenze assicurative quali risultano dalle risposte date al questionario precontrattuale.

Il Contraente
(o legale rappresentante)

Data _____

